

## **AVVISO**

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**  
T.A.R. LAZIO R.G. n. 8174/2018.

**2. Nome dei ricorrenti:** Maria Elena Braghin, Annamaria Campanile, Flora Esposito, Marta Fioriti, Maria Lombardo, Maria Chiara Marantoni, Graziana Patella, Alessandra Pedrazzini, Gabriella Pepe, Giulia Perulli, Marianna Petrecca, Laura Piredda, Maria Letizia Scarfone, Bruna Torrini, Caterina Valentini.

**2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:**

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (GIÀ MIUR), in persona del Ministro pro tempore.

**3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:**

- del DDG n. 784/2018 dell'11 maggio 2018 e dei relativi allegati – integrazioni graduatorie d'istituto personale docente nonché ove occorra del D.M. del MIUR n. 335/2018, nella parte in cui richiamano (art. 5) il D.M. 374/17 secondo cui possono iscriversi in seconda fascia per le classi di concorso infanzia e primaria, i titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 "aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio”.

**3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:**

**I. VIOLAZIONE DEL GIUDICATO NASCENTE DALLE SENTENZE NN. 5388/16 E 2316/18 DEL CONSIGLIO DI STATO.**

Le ragioni di esclusione di cui si discorre sono state già deliberate dal G.A. nell'ambito del bando di concorso per l'accesso ai ruoli dell'insegnamento e del precedente Decreto di aggiornamento delle G.I. In quel caso - come in questo, trattandosi di una mera valutazione del titolo di accesso - è identica la materia del contendere: ritenere o meno che il titolo in possesso di parte ricorrente sia o non sia abilitante.

In particolare il riferimento (para)normativo su cui il MIUR basa il proprio convincimento è la circolare dello stesso Dicastero, n. 27/91 che, in entrambi i casi, è posta a fondamento delle clausole (del D.M. sull'aggiornamento delle G.I. e del bando per l'accesso al concorso 2016). L'annullamento della clausola per mezzo delle sentenze **nn. 5388/16 (concorso) e 2316/18 (DM sulle GI)** del Consiglio di Stato, dunque, ha fatto venir meno ogni ostacolo all'equipollenza del titolo di diploma magistrale ordinario conseguito ante 2001/2002 con quello sperimentale ad indirizzo Brocca conseguito nei medesimi anni. Tale clausola del bando, infatti, in quanto espressione della valutazione abilitante o meno del titolo, giacché ormai definitivamente emendata dal G.A., è divenuta inopponibile agli aventi diritto ed illegittimamente il M.I.U.R. continua a riproporla.

**II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 53 DEL R.D. 6 MAGGIO 1923, N. 1054, DEL D.M. 10 MARZO 1997, DELL'ART. 1, COMMA 7, DEL D.P.R. 18 OTTOBRE 2006, DEI D.M. NN. 27/2007 E 56/09. ELUSIONE DEL GIUDICATO NASCENTE DALLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO NN. 5388/16 E 2316/18 PASSATE IN GIUDICATO PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DEL D.M. IMPUGNATO.**

1. La nullità per elusione del giudicato del D.M. impugnato.

Pena violazione del giudicato, a seguito dell'annullamento della clausola di valutazione come non abilitante del titolo (e in parte qua del D.M. 374/17 espressamente richiamato dall'art. 5 del D.M. qui impugnato), è illegittima la reiterazione della stessa. Si potrebbe forse valutare l'ipotesi di una nuova e diversa motivazione ma qui, nella specie, la clausola che ci occupa è letteralmente identica.

Ammesso, per mera ipotesi, che la pronuncia del Consiglio di Stato non valga erga omnes, non è superabile la circostanza che il MIUR non possa agire in elusione di giudicato riproponendo clausole già annullate dal G.A. Tale decisione, assunta con i poteri del privato datore di lavoro, è adottata in "conclamata elusione del giudicato formatosi sulle sopra indicate sentenze" (T.A.R. Lazio sent. nn. 10675/15 e 10902/15) e come tale inidonea ad incidere sulla posizione di parte ricorrente.

Invero, proprio con riferimento a fattispecie identica a quella che ci occupa, poiché relativa a soggetti muniti del c.d. diploma magistrale, già in sede cautelare si era chiarito che "con riferimento alla domanda di annullamento del D.M. M.I.U.R. n. 325/2015, l'atto impugnato dispone espressamente, all'articolo 5, che, per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. M.I.U.R. n.235/2014, e che quest'ultimo è stato definitivamente annullato con la sentenza del C.d.S. n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato, e che, pertanto, fa stato nei confronti di tutti gli interessati"

(T.A.R. Lazio, Sez. III bis, ord. 23 ottobre 2015, n. 4576 poi in parte qua confermata in appello Sez. VI, 18 dicembre 2015, n. 5647).

Il MIUR, in altre parole, non ha, allo stato, alcuna fonte utile per escludere dalle GI chi, come parte ricorrente, ha impugnato nei termini il D.M. in epigrafe il quale ha una clausola (art. 5), di contenuto identico ad altra (art. 2 del D.M. 374/17 e art. 3 del bando di concorso del 2016) già annullata nell'ambito di altro contenzioso.

L'attività del MIUR, pertanto, è vincolata all'ammissione in G.I.

### **III. VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1, 3, 4, 35, 51 E 97 COST., DEGLI ARTT.1 E 3 DELLA LEGGE N. 241/1990, DELL'ART. 278 DEL D.LGS. 16.4.1994, N. 297 E DELL'ART. 34 DEL D. LGS 165/2001, DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI, NONCHÉ L'ILLOGICITÀ E LA CONTRADDITTORIETÀ.**

In via subordinata, anche nel merito, la scelta del MIUR è illegittima perché, a differenza di quanto assunto, il diploma magistrale ad indirizzo sperimentale linguistico è abilitante ad ogni effetto di legge.

1. Le deduzioni del MIUR ed il richiamo alla circolare del 1991 secondo cui il diploma linguistico non può avere la stessa valenza del diploma magistrale - nonostante sia stato conseguito presso lo stesso istituto - in quanto divergono le materie di studio, e più specificamente sono assenti, nel conseguimento del diploma linguistico, le materie ivi indicate, risulta smentito in fatto dalla circostanza che parte ricorrente ha seguito tre anni di istituto magistrale e non è sprovvista di quel profilo curriculare formativo assunto dal MIUR a base della decisione di esclusione.

L'annosa questione del valore abilitante del titolo in parola, difatti, è stata definitivamente affrontata dal **Consiglio di Stato in numerosi precedenti (cfr. sentenza n. 7550 del 2009 e decisioni ivi richiamate)** sia pur resi nel vigore dell'art. 279 del D. Lgs. n. 297 del 1994.

### **IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 53 DEL R.D. 6 MAGGIO 1923, N. 1054, DEL D.M. 10 MARZO 1997, DELL'ART. 1, COMMA 7, DEL D.P.R. 18 OTTOBRE 2006, DEI D.M. NN. 27/2007 E 56/09.**

1. Né ancora, può dubitarsi del valore abilitante del titolo magistrale in sé conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Dalla piena lettura della normativa indicata nell'epigrafe del motivo, non può dubitarsi come tali soggetti - diplomati di maturità magistrale (conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002) -

conservino, in via **permanente**, il valore abilitante del titolo di studio conseguito. La circostanza appare, in verità, non contestata né contestabile neanche dallo stesso Ministero.

L'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 recita: *“l'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari”*. L'art. 197 del D.L. 16 aprile 1994, n. 297, ribadisce come *“il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale **abilita**, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali”*.

Il diploma magistrale conferisce pertanto ai diplomati la qualifica professionale di insegnante di scuola elementare (ora primaria) e costituisce a tutti gli effetti di legge titolo di abilitazione all'insegnamento.

Viepiù. Si legge nella relazione di accompagnamento al D.M. 10 marzo 1997 che “dalla medesima data possono invece essere rinnovate, sino all'istituzione del nuovo corso di studi in via ordinamentale, di cui all'art. 3 del citato D.I. 10 marzo 1997, tutte le sperimentazioni quinquennali già esistenti nelle Scuole Magistrali e negli Istituti Magistrali, in quanto i corsi quinquennali consentono l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea. Resta fermo che i diplomi di maturità magistrale conseguiti al termine di tali corsi sperimentali non avranno comunque valore abilitante, salvo ovviamente quelli conseguiti alla conclusione dei corsi avviati fino all'anno Scolastico 1997/98” (così la nota di trasmissione del D.M. 10 marzo 1997 a firma del Ministro). Vale a dire i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l'anno 2002 conservano valore abilitante.

L'art. 2 del suddetto D.M., inoltre, conferma tale indicazione affermando senza mezzi termini che *“i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/98, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, **conservano in via permanente l'attuale valore legale** ...”*. In altre parole **i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l'anno 2002 conservano, in via permanente, valore abilitante**.

L'art. 15, comma 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), chiarisce che **“i titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare**. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”.

A contrario, con il medesimo D.M., proprio al fine di chiarire la differenza rispetto ai corsi di precedente istituzione, si chiariva che **“al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità NON avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna”**.

Il fatto che tale titolo abbia valore abilitante è espressamente confermato anche dal medesimo Ministero dell'Università che, a più riprese, ove chiamato a pronunciarsi sull'argomento, non ha mancato di evidenziare come tale diploma “conserverà per sempre il valore abilitante e consentirà, comunque, di accedere all'insegnamento” (nota a firma del Ministro Berlinguer, 3 marzo 1997, prot. n. 12588/BL, il cui contenuto è in seguito ribadito anche dalle circolari ministeriali 18 ottobre 2008, prot. n. 4458/C18).

#### **4. Indicazione dei controinteressati:**

Tutti i soggetti presenti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto personale docente.

**5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)** attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 201808174) nella sottosezione *“Ricerca ricorsi”*, rintracciabile all'interno della sottosezione *“LAZIO - ROMA”* della sezione Terza bis del *“T.A.R.”*;

**6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III stralcio del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 05468/2024.**

**7. Testo integrale del ricorso introduttivo in allegato.**